



Comune di Carugate
Provincia di Milano

Regolamento per l'erogazione di contributi

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 101 DEL 29/11/2006

Sommario

CAPO I FINALITA'	4
Articolo 1 - Definizione, campi di intervento e destinatari	4
Articolo 2 – Finanziamento	4
Articolo 3 – Informazione	4
Articolo 4 - Tipologie dell'erogazione	4
Articolo 5 - Soggetti ammessi	4
Articolo 6 - Criteri di concessione	5
Articolo 7 - Modalità di erogazione	5
Articolo 8 – Limiti	5
Articolo 9 - Controlli	5
CAPO II PROCEDURE	5
Articolo 10 - Presentazione delle domande	5
Articolo 11 - Procedure per l'erogazione	6
Articolo 12 - Erogazione dei contributi	6
CAPO III SETTORI DI INTERVENTO	6
Articolo 13 - Definizione e ambiti di applicazione	6
CAPO IV CONDIZIONI GENERALI	6
Articolo 14 - Concessione di Patrocinio	6
Articolo 15 - Istanze presentate da persone fisiche	6
Articolo 16 - Istanze presentate da Enti o Associazioni .Contributi per attività annuali	7
Articolo 17 - Istanze presentate da Enti o Associazioni. Contributi per iniziative o manifestazioni	7
Articolo 18 - Condizioni agevolate per l'utilizzo di strutture	7
Articolo 19 – Limiti	7
Articolo 20 – Obblighi	8
CAPO V ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	8
Articolo 21 - Finalità dei benefici	8
Articolo 22 - Tipologia di intervento	8
Articolo 23 - Tipologia di sussidi	9
Articolo 24 - Requisiti per l'ammissione	9
Articolo 25 - Modalità di erogazione dei sussidi	9
Articolo 26 - Presentazione delle domande	10
Articolo 27- Procedimento	10
Articolo 28 - Obbligo di riservatezza	11
CAPO VI SPORT E TEMPO LIBERO	11
SEZ. 1 Attività sportive, ricreative e del tempo libero	11
Articolo 29 - Finalità dei benefici	11
Articolo 30 - Presentazione delle domande	11
Articolo 31 - Requisiti per l'ammissione	11
Articolo 32 – Limiti	11
SEZ. 2 Attività delle Società Sportive non professionistiche	11
Articolo 33 - Finalità dei benefici	11
Articolo 34 - Presentazione delle domande	11
Articolo 35 - Requisiti per l'ammissione	12
Articolo 36 - Criteri di attribuzione	12
Articolo 37 – Limiti	12
CAPO VII SVILUPPO ECONOMICO	12
Articolo 38 - Finalità dei benefici	12

Regolamento contributi

Articolo 39 - Presentazione delle domande	12
Articolo 40 - Requisiti per l'ammissione	12
Articolo 41 - Criteri per l'attribuzione	12
Articolo 42 – Limiti	13
CAPO VIII ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	13
Articolo 43 - Finalità dei benefici	13
Articolo 44 - Presentazione delle domande	13
Articolo 45 - Requisiti per l'ammissione	13
Articolo 46 - Criteri per l'attribuzione	13
Articolo 47 – Limiti	13
CAPO IX TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI	13
Articolo 48 - Finalità dei benefici	13
Articolo 49 - Presentazione delle domande	14
Articolo 50 - Requisiti per l'ammissione	14
Articolo 51 - Criteri per l'attribuzione	14
Articolo 52 – Limiti	14
CAPO X INTERVENTI STRAORDINARI	14
Articolo 53 - Casi di intervento e limiti	14
CAPO XI IL REGISTRO COMUNALE DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA	14
Articolo 54 - Istituzione e aggiornamento	14
Articolo 55 - Composizione del Registro comunale	15
Articolo 56 - Forme di pubblicità	15
CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 57	15

CAPO I
FINALITA'
Articolo 1

Definizione, campo di intervento e destinatari

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione delle erogazioni previste dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni , assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Il Comune promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, Enti pubblici e privati finalizzate ad incrementare, diffondere ed organizzare lo sviluppo economico, sociale civile e culturale della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici facoltativi, indirizzati ad attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.
3. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le erogazioni di cui al comma 1 da parte del Comune.

Articolo 2
Finanziamento

1. Il Consiglio Comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di previsione, i finanziamenti da destinare complessivamente e per settore alle attività di cui all'art.1, salvo quanto previsto da altri regolamenti.

Articolo 3
Informazione

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
2. La Giunta comunale è tenuta ad offrire informazione generale tramite i mezzi di comunicazione ovvero mediante ricorso ad altri strumenti idonei, direttamente ad Enti, Associazioni, persone interessati ai contributi previsti dal presente regolamento.
3. In ogni caso, apposito avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Articolo 4
Tipologie dell'erogazione

1. Le erogazioni su richiamate previste dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, possono così distinguersi:
 - concessioni di sovvenzioni,
 - concessioni di contributi,
 - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati.
2. Per "concessione di sovvenzione" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc.
3. Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.
4. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Articolo 5
Soggetti ammessi

1. La concessione dell'erogazione prevista dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone fisiche residenti o normalmente presenti nel Comune, che intendono dar vita ad iniziative per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune;

Regolamento contributi

d) di gruppi associativi non riconosciuti e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune, previa iscrizione all'albo comunale delle associazioni che esercitano attività di volontariato, come da normativa comunale in materia;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Articolo 6 **Criteri di concessione**

1. I criteri per l'attribuzione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici sono deliberati ad inizio anno dalla Giunta Comunale che ne determina condizioni, modalità ed assetto in conformità del presente regolamento

2. Salvo quanto previsto nei capi che seguono, la Giunta, tenuto conto della cifra stanziata per le contribuzioni e del numero delle domande pervenute, procede alla ripartizione fra i singoli soggetti, a verifica avvenuta della sussistenza dei requisiti, avuto riguardo dei seguenti criteri:

a) utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività o dell'iniziativa;

b) coincidenza con interessi diffusi nella comunità;

c) attinenza dell'attività o dell'iniziativa con le linee programmatiche dell'Amministrazione comunale in materia di politiche sociali, culturali, sportive, ecc.

d) organizzazione gratuita o non dell'attività o della manifestazione, autofinanziamento, sovvenzioni di altri enti, pregressa o contestuale fruizione dei contributi di cui alla presente disciplina;

e) disponibilità ed impegno del richiedente a rispettare le condizioni di concessione del contributo fissate dall'Amministrazione Comunale.

e) sinergie in atto con altre iniziative simili

La Giunta Comunale dopo averli deliberati, comunica alle associazioni i criteri adottati per l'anno di riferimento.

Articolo 7 **Modalità di erogazione**

1. La Giunta procede all'attribuzione dei contributi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

2. La successiva concreta erogazione avviene alla presentazione della relazione consuntiva e degli eventuali documenti giustificativi delle spese sostenute.

Articolo 8 **Limiti**

1. La concessione dei benefici di cui all'art. 1 non è prevista per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità o rilevanza politica, di partito o movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Articolo 9 **Controlli**

1. Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo

2. L'Amministrazione Comunale verifica, attraverso opportuni controlli, lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate.

3. L'Amministrazione comunale individua e disciplina gli organi competenti ad esercitare il controllo previsto dal 2° comma.

CAPO II **PROCEDURE**

Articolo 10 **Presentazione delle domande**

Regolamento contributi

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Articolo 11 **Procedura per l'erogazione**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento per numero di protocollo ed in ordine cronologico, ai fini di un maggior ordine e inoltre sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti, verifiche e eventuali integrazioni.

Articolo 12 **Erogazione dei contributi**

1. Il settore competente predispose, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema di determinazione per l'erogazione dei contributi.

CAPO III **SETTORI DI INTERVENTO**

Articolo 13 **Definizione e ambiti di applicazione**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela ed educazione ambientale
- g) interventi e e bonifica ambientale
- h) sostegno all'agricoltura ecocompatibile
- i) educazione e promozione della salute

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati.

3. Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, le stesse sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV **CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

Articolo 14 **Concessione di Patrocinio**

1. Il Patrocinio costituisce il riconoscimento formale da parte dell'Amministrazione Comunale del valore economico, civile, sociale e culturale per la comunità di manifestazione, iniziativa o progetto realizzati da soggetti pubblici o privati.

2. La concessione del Patrocinio non comporta oneri finanziari per il Comune, fatta salva la possibilità per il soggetto richiedente di usufruire delle tariffe agevolate per l'utilizzo di strutture comunali previste dall'apposito regolamento. Eventuali benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene richiesto il Patrocinio devono essere richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento per l'erogazione di contributi.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa e in base ai criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 15

Istanze presentate da persone fisiche

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento alla quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Articolo 16

Istanze presentate da Enti o Associazioni – Contributi per attività annuale

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui stato prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 17

Istanze presentate da Enti o Associazioni – Contributi per iniziative o manifestazioni

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Articolo 18

Condizioni agevolate per l'utilizzo di strutture

1. I criteri per la concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature sono disciplinati da apposita deliberazione quadro adottata dal competente organo comunale e da convenzione approvata con la stessa deliberazione e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione competente per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Articolo 19

Limiti

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 17, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 16.

Regolamento contributi

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 20 **Obblighi**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

CAPO V **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

Articolo 21 **Finalità dei benefici**

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e alla tutela della famiglia in genere;
 - b) alla protezione e tutela del bambino;
 - c) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - d) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - e) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - f) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di persone con disabilità;
 - g) alla prevenzione ed al supporto in relazione all'abuso di sostanze;
 - h) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
 - i) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito e a prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche;
 - l) garantire ai singoli ed alle famiglie in grave stato di bisogno la fruizione gratuita o parzialmente gratuita dei servizi scolastici o sociali;
 - m) riconoscere al cittadino la possibilità di ricercare nel proprio ambito familiare o sociale quel sostegno o quelle prestazioni rese necessarie da particolari bisogni meritevoli di intervento sociale e come tali da remunerarsi totalmente o parzialmente se onerosi, attraverso un intervento pubblico commisurato alle condizioni economiche personali o familiari dell'utente;
 - o) stimolare e recuperare l'autosufficienza, ampiamente intesa, delle persone o delle famiglie, evitando l'adeguamento in situazioni di dipendenza dell'assistenza pubblica;
 - p) richiamare i congiunti delle persone in stato di bisogno a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge.

Articolo 22 **Tipologia di intervento**

1. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;

Regolamento contributi

- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 15.
3. Gli interventi di assistenza economica alle persone indigenti sono principalmente finalizzati:
- a) all'attivazione delle istituzioni comunali previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
4. Il Comune, per corrispondere alle finalità soprascritte, ed in ottemperanza alle leggi statali (D.P.R. n. 616/1977 D.lgs 328/2000 e regionali (L.R.n.1/1986), si avvale delle norme contenute nel presente Regolamento.
- 5) L'Amministrazione comunale promuove l'uniformità degli interventi, la riduzione della discrezionalità al minimo livello, mediante l'adozione dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

Articolo 23 Tipologia di sussidi

1. L'assistenza economica consiste nei seguenti sussidi in denaro:
- a) sussidi temporanei e continuativi: per gli adulti indigenti, gli anziani ed altre persone in difficoltà; che si trovano in stato di bisogno in relazione alle risorse economiche, o alle possibilità economiche.
- b) sussidi per l'accesso ai servizi comunali e non, compresi i centri di accoglienza, centri di riabilitazione non convenzionati ecc...;
- c) esoneri per l'accesso ai servizi istituiti dal Comune o comunque convenzionati: assistenza domiciliare, asili nido, scuole materne, mense scolastiche, soggiorni estivi ed altri servizi;
- d) sussidi straordinari: tesi ad affrontare situazioni di emergenza o contingenti;
2. Le prestazioni monetarie da erogarsi a persone bisognose si suddividono in:
- a) Ordinarie
- reddito di promozione sociale
 - sussidi continuativi per bisogni vitali
 - sussidi temporanei per bisogni vitali
 - sussidi per bisogni particolari
- b) straordinarie
- contributi straordinari
3. Tali prestazioni sono comunque finalizzate al superamento della condizione di bisogno e alla condivisione di un patto sociale tra il servizio e il destinatario della prestazione che ha l'obiettivo di promuovere le risorse delle singole persone.

Articolo 24 Requisiti per l'ammissione

1. Per accedere alle prestazioni monetarie ordinarie sono necessari i seguenti requisiti:
- a) per i sussidi continuativi per bisogni vitali: ISEE inferiore a € 5.000, patrimonio mobiliare: (depositi bancari e postali, assicurazioni, titoli, ecc) inferiore a € 5.000 riferito al dicembre precedente la richiesta, patrimonio immobiliare: proprietà o diritto reale solo sull'immobile adibito a residenza principale.
- b) Sussidi temporanei per bisogni vitali ISEE inferiore a € 8.000, patrimonio mobiliare e immobiliare come per i sussidi continuativi.

Articolo 25 Modalità di erogazione dei sussidi

1. L'erogazione delle prestazioni monetarie ordinarie può avvenire mensilmente mentre il contributo straordinario è erogato una tantum. Il reddito di promozione sociale è un misura di integrazione del reddito finalizzata all'adesione ad un progetto di reinserimento sociale. Il Comune di Carugate per questo progetto fa riferimento al distretto 4
2. Tra le forme di sussidi ordinario continuativo o temporaneo, è previsto l'esonero per l'accesso ai servizi quali: asili nido, scuole materne, mense scolastiche, soggiorni estivi ecc.
3. il contributo mensile ordinario, continuativo o temporaneo, ha decorrenza dal giorno in cui viene accolta la domanda, viene erogato posticipatamente entro la fine di ogni mese e, se continuativo, ha la durata massima di un anno. Può essere revocato o diminuito in caso di modificazione delle condizioni socio-economiche dell'utente e dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti e nel caso in cui l'utente si trasferisca in altro Comune.

Regolamento contributi

4. L'utente è tenuto a comunicare al Servizio Sociale le modificazioni avvenute nelle proprie condizioni socio-economiche. Tale sussidio viene altresì interrotto o sospeso in caso di ricovero dell'assistito in casa di cura, casa di riposo od altra analoga istituzione.

5. I sussidi per bisogni particolari sono erogati ai cittadini che abbisognano di una gamma di interventi tra cui:

- cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte dal SSN
- necessità di trasporto per accedere a servizi o a prestazioni di carattere medico, riabilitativo, ecc.
- necessità mediche o farmaceutiche.

6. L'entità della contribuzione da commisurarsi all'ISEE e potrà essere compresa tra un minimo del 10% del costo della prestazione ed un massimo dell'80%. Non saranno erogati sussidi di questa tipologia nel caso di ISEE superiore a € 12.000.

7. I sussidi in attesa di prestazioni previdenziali sono erogati a quanti hanno diritto alle prestazioni INPS o di invalidità civile e che nel periodo fra la decorrenza della pensione e la liquidazione versano in stato di bisogno. Tali sussidi saranno erogati solo nel caso di possesso dei requisiti per il sussidio continuativo per necessità vitali.

8. I contributi straordinari sono erogati a coloro che si trovino in situazioni di bisogno eccezionali e transitorie non sanabili con prestazioni e sono concessi per sopperire a necessità straordinarie di bisogno immediato e contingente. Tali sussidi possono essere erogati, sotto forma di "una tantum" per:

- contributo spese locazione e riscaldamento;
 - forni tura o riparazione di apparecchiature ortopediche o di altro tipo non coperta dal SSN o da altri Enti;
 - contributo per spese eccezionali legate alla perdita o alla invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare percettore di reddito.
 - Contributo per perdita del lavoro in assenza di indennità di mobilità o disoccupazione erogata dagli enti preposti
- I contributi straordinari saranno erogati alle persone in possesso dei requisiti per i sussidi temporanei per bisogni vitali.

I contributi per l'accesso ai servizi sociali riguardano essenzialmente: - i ricoveri di disabili in apposite strutture;

- i servizi di riabilitazione non convenzionati;

- le prestazioni di altri servizi sociali tendenti ad alleviare o risolvere particolari condizioni di non autosufficienza dell'individuo.

Tali contributi sono regolati dalle deliberazioni e/o regolamenti istitutivi o di disciplina dei relativi servizi,.

Articolo 26 Presentazione delle domande

1. Per accedere alle prestazioni di cui agli articoli precedenti, i cittadini interessati (o persone da loro delegate) devono compilare e firmare un apposito modulo di domanda da ritirarsi e riconsegnarsi in Comune Ufficio Servizi Sociali. L'ufficio presterà la necessaria assistenza.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:

- attestazione ISEE
- estratto conto bancario e/o postale e documenti necessari per la verifica del possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare
- ogni altro documento ritenuto allo scopo.

3. Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione stessa o la documentazione allegata.

4. L'amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità dei dati forniti tramite accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

5. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste all'art. 496 del Codice Penale.

Articolo 27 Procedimento

1. La concessione dei contributi, dei sussidi o degli esoneri di cui agli articoli precedenti è adottata dal Responsabile del Settore Istruzione servizi sociali con proprio atto, previa valutazione di apposita commissione tecnica di valutazione composta come descritto al comma seguente

2. La commissione tecnica per la valutazione dei contributi economici è composta dal Responsabile del Settore Istruzione servizi sociali e per la solidarietà e dalle assistenti sociali. La commissione valuta le richieste degli interventi economici sulla base dell'istruttoria elaborata dalla assistente sociale che riceve la domanda ai sensi del presente regolamento. La Commissione tecnica valuta altresì le richieste alla luce dei seguenti criteri: presenza di parenti obbligati agli alimenti, presenza di altre sovvenzioni di cui è titolare il richiedente o il nucleo familiare, presenza di altri benefici concessi dal Comune di Carugate: titolarità di casa comunale, titolarità di contratto di locazione agevolato o convenzionato, esenzione o riduzione dei costi di servizi comunali.

3. Nel caso di presenza di parenti tenuti agli alimenti, la Commissione tecnica sospenderà la valutazione della concessione economica finché non avrà a disposizione l'ISEE dei nuclei familiari dei tenuti a tali obblighi. Nel caso di attestazione ISEE

Regolamento contributi

inferiore a € 2.500 e patrimonio mobiliare inferiore a € 2.500, l'Assistente Sociale che istruisce la pratica, prima di proporla in commissione dovrà obbligatoriamente acquisire la documentazione ISEE degli eventuali obbligati agli alimenti ed effettuare una visita domiciliare di verifica della situazione socio/economica del richiedente. Qualora il richiedente non sia disponibile alla predetta visita domiciliare, la richiesta di contributo non sarà esaminata. La richiesta di contributo non sarà esaminata anche nel caso di incompletezza della documentazione richiesta dagli artt precedenti. Nel caso di mancato intervento da parte degli obbligati ai sensi dell'art 433 codice civile, il servizio Sociale, valuterà l'intervento e il progetto sociale, riservandosi di procedere successivamente nei confronti dei soggetti obbligati al recupero delle somme eventualmente dovute.

4. La Commissione potrà non concedere alcun beneficio economico, qualora dalla documentazione presentata e dalla visita domiciliare risulti una situazione socio economica non attendibile o non sufficientemente documentata.

5. La Commissione si riunirà con cadenza mensile, verbalizzerà le proprie decisioni, motivandole in base al presente regolamento. Tale verbale sarà il presupposto del provvedimento di concessione da parte del Responsabile del settore.

Articolo 28

Obbligo di riservatezza

Tutti coloro che, per ragioni d'ufficio vengono a conoscenza di notizie riguardanti i singoli richiedenti sono tenuti al rispetto del segreto professionale

CAPO VI

SPORT E TEMPO LIBERO

SEZ. 1 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Articolo 29

Finalità dei benefici

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Articolo 30

Presentazione delle domande di contributo

1. Le richieste di contributo sono presentate entro il 31 MARZO e il 30 NOVEMBRE di ogni anno.

2. Alla domanda sono allegati:

a) Copia ultimo bilancio approvato

c) Copia bilancio preventivo anno in corso e piano finanziario della singola iniziativa o manifestazione

d) Numero iscritti residenti e non residenti

Articolo 31

Requisiti per l'ammissione

1. Hanno titolo per richiedere il contributo i soggetti che abbiano sede o attività nel Comune di Carugate.

Articolo 32

Limiti

1. Il beneficio non può essere superiore al 50% delle spese previste per l'attività da ammettere alla contribuzione.

SEZ 2. ATTIVITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE

Articolo 33

Finalità dei benefici

1. I benefici di cui alla presente sezione sono concessi alle società sportive con particolare riguardo a quelle che svolgono attività di interesse dei giovani.

2. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità. In questi casi non sono previsti limiti temporali o scadenze per la presentazione dell'istanza.

Articolo 34
Presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate entro il 31 MARZO e il 30 NOVEMBRE di ogni anno.

Articolo 35
Requisiti per l'ammissione

1. Hanno titolo per richiedere il contributo le società sportive non professionistiche e le associazioni sportive con sede nel Comune di Carugate o la cui attività sia svolta in modo continuativo sul territorio comunale a favore di residenti.

Articolo 36
Criteri di attribuzione

1. La Giunta procede all'erogazione dei contributi in conformità ai criteri indicati nell'art. 6 del presente regolamento, tenuto conto di eventuali parametri specifici fissati annualmente.

Articolo 37
Limiti

1. Sono escluse dai benefici le società sportive che svolgono attività professionistica.
2. Il beneficio non può essere superiore al 50% delle spese previste per l'attività da ammettere alla contribuzione.

CAPO VII
SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 38
Finalità dei benefici

1. I benefici di cui al presente capo sono concessi al fine di promuovere e sostenere e valorizzare i settori economici di maggior rilevanza o tradizione. Si tratta di interventi rivolti, i;a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico;

c) a contributi annuali a favore delle Associazioni locali e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione competente nei casi previsti e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida. 3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 39
Presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate entro il 31 MARZO e il 30 NOVEMBRE di ogni anno.
2. Alla domanda sono allegati:
 - a) Copia bilancio preventivo anno in corso o bilancio preventivo delle spese e delle entrate relative alla singola iniziativa o manifestazione

Articolo 40
Requisiti per l'ammissione

1. Hanno titolo per richiedere il contributo esclusivamente i soggetti con sede nel territorio comunale che svolgano le attività e perseguano le finalità di cui al precedente art. 38 o la cui attività sia svolta in modo continuativo sul territorio comunale a favore di residenti.

Articolo 41

Criteri di attribuzione

1. La Giunta procede all'erogazione dei contributi in conformità ai criteri indicati nell'art. 6 del presente regolamento, tenuto conto di eventuali parametri specifici fissati annualmente.

Articolo 42

Limiti

1. Il beneficio non può essere superiore al 50% delle spese previste per l'attività da ammettere alla contribuzione.
2. Non sono ammesse al contributo le iniziative i cui costi siano già coperti nella misura almeno del 50% da altri enti istituzionali.

CAPO VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Articolo 43

Finalità dei benefici

1. I benefici di cui al presente capo sono erogati a favore di iniziative e proposte di stimolo, sostegno e diffusione della sensibilità e del patrimonio culturale della comunità locale con particolare riguardo alle attività teatrali ed artistiche nonché ad archivi, biblioteche, fonoteche, musei e raccolte.
2. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati in particolare:
a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, dei valori ambientali, della biblioteca, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
3. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Articolo 44

Presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate entro il 31 MARZO e il 30 NOVEMBRE di ogni anno.
2. Alla domanda sono allegati:
a) Copia ultimo bilancio approvato
b) Copia bilancio preventivo anno in corso o bilancio preventivo delle spese e delle entrate relative alla singola iniziativa o manifestazione
c) Numero iscritti residenti e non residenti

Articolo 45

Requisiti per l'ammissione

1. Hanno titolo per richiedere il contributo le società/associazioni culturali con sede nel Comune di Carugate o la cui attività sia svolta in modo continuativo sul territorio comunale.

Articolo 46

Criteri di attribuzione

1 La Giunta procede all'erogazione dei contributi in conformità ai criteri indicati nell'art. 6 del presente regolamento, tenuto conto di eventuali parametri specifici fissati annualmente.

Articolo 47

Limiti

1. Il beneficio non può essere superiore al 50% delle spese previste per l'attività da ammettere alla contribuzione.

CAPO IX TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Articolo 48

Finalità dei benefici

1. I benefici di cui al presente capo sono finalizzati alla promozione ed al sostegno di attività e iniziative rivolte alla protezione ed allo sviluppo del patrimonio naturalistico ed ambientale nonché alla diffusione di una cultura di rispetto dei valori connessi. In particolare, gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Articolo 49

Presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate entro il 31 MARZO e il 30 NOVEMBRE di ogni anno.

2. Alla domanda sono allegati:

- a) Copia ultimo bilancio approvato
- b) Copia bilancio preventivo anno in corso o bilancio preventivo delle spese e delle entrate relative alla singola iniziativa o manifestazione
- c) Numero iscritti residenti e non residenti

Articolo 50

Requisiti per l'ammissione

1. Hanno titolo per richiedere il contributo esclusivamente i soggetti con sede nel territorio comunale o la cui attività sia svolta in modo continuativo sul territorio comunale. Che svolgano le attività e perseguano le finalità di cui al precedente art. 48.

Articolo 51

Criteri di attribuzione

1. La Giunta procede all'erogazione dei contributi in conformità ai criteri indicati nell'art. 6 del presente regolamento, tenuto conto di eventuali parametri specifici fissati annualmente.

Articolo 52

Limiti

1. Il beneficio non può essere superiore al 50% delle spese previste per le attività da ammettere alla contribuzione.

CAPO X INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 53

Casi di intervento e limiti

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

CAPO XI IL REGISTRO COMUNALE DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Articolo 54

Istituzione e aggiornamento

1. E' istituito il registro comunale dei soggetti, escluse le persone fisiche di cui all'art 21 e ss. Del presente regolamento, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione del registro vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 2005
3. Il registro è aggiornato annualmente entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

Articolo 55 Composizione del registro comunale

1. Il registro è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato :
 - a) assistenza e sicurezza sociale
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero
 - c) sviluppo economico
 - d) attività culturali ed educative
 - e) tutela dei valori ambientali
 - f) interventi straordinari
 - g) altri benefici ed interventi
- 2). Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati :
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria
 - b) indirizzo
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
 - e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare)

Articolo 56 Forme di Pubblicità

1. Alla prima redazione del registro ed agli aggiornamenti provvede l'ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze, dalle risultanze contabili dall'Ufficio Ragioneria.
2. Il registro è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici. Inoltre è pubblicato sul sito dell'amministrazione comunale fino al successivo aggiornamento.
3. Il registro può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento, pur garantendo l'applicazione delle misure necessarie alla tutela dei dati sensibili secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003.
4. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo del Comune, comunica al Consiglio Comunale i criteri, i progetti e i contributi erogati ai soggetti individuati dal registro.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 57

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalle norme vigenti.